



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06 68852082 - fax 06 68897455

e-mail: segreteria.c.p.dgcivile.dag@giustizia.it

Ufficio III - Reparto III - Segreterie dei Consigli Nazionali Professionali

Roma, 9 febbraio 2007

RACCOMANDATA A.R.

N. 12/2005-Reg. Ric.

Al Dott. Ing. Croce Aristide
Via Chiana, 5

00198 Roma

Al Dott. Ing. Rocchetti Fabrizio

Al Dott. Ing. Del Parco Ruffino

Al Dott. Ing. Del Parco Michele

Al Dott. Ing. Aloia Ermanno

Al Dott. Ing. Croce Giuseppe

Al Dott. Ing. Satragno Enrico

Al Dott. Ing. Bartomeoli Emiliano

Al Dott. Ing. Marconi Paolo

Al Dott. Ing. Loppo Giovannino

Al Dott. Ing. Barisi Giancarlo

Al Dott. Ing. Sepe Monti Arcangelo

Al Dott. Ing. Viggiano Felice

Al Dott. Ing. Ferrari Claudio

**Tutti elettivamente domiciliati presso lo
studio del Dott. Ing. Croce Aristide Via
Chiana, 5 - 00198 Roma**

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale

00100 Roma

Al Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri

Via Vittorio E. Orlando, 83

00184 Roma

Alla Direzione Generale della
Giustizia Civile Ufficio 3° Rep. 3°
libere Professioni

Sede

OGGETTO: Comunicazione di decisione

A termini delle vigenti norme, si trasmette l'unita copia di decisione emessa
in data 26 gennaio 2007.

Il Direttore di Cancelleria

Luisa Pergola

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri composto dai Signori

Dott.Ing. Sergio Polese	Presidente
Dott.Ing. Paolo Stefanelli	Vice Presidente
Dott.Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Dott.Ing. Alessandro Biddau	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Dott.Ing. Pietro Ernesto de Felice	Consigliere
Dott.Ing. Carlo de Vuono	Consigliere
Dott.Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Dott.Ing. Alcide Gava	Consigliere
Dott.Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Dott.Ing. iun. Antonio Picardi	Consigliere
Dott.Ing. Giovanni Rolando	Consigliere
Dott.Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Dott.Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

- Udita la relazione del relatore dott.ing. Giovanni Bosi
- Sono presenti i ricorrenti ing. Ermanno Aloia, ing. Giuseppe Croce e ing. Felice Viggiano, l'avv. Gianluigi Pellegrino nato a Roma il 12.12.1967, l'avv. Paoletti nata a Roma il 27.5.1975, l'avv. Domenico Galli, i consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Roma ing. Emilio Acernese, ing. Carla Cappiello, ing. Mario Leonardi.
- Ha emesso la seguente

DECISIONE





DECISIONE

sul reclamo proposto dagli Ingg. Rocchetti Fabrizio, Del Parco Ruffino, Del Parco Michele, Aloia Ermanno, Croce Giuseppe, Satragno Enrico, Bartomeoli Emiliano, Marconi Paolo, Loppo Giovannino, Barisi Giancarlo, Sepe Monti Arcangelo, Viggiano Felice, Ferrari Claudio, Croce Aristide, tutti elettivamente domiciliati presso l'ultimo in Roma, Via Chiana n. 5 avverso il risultato della elezione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per il quadriennio 2005/2009 a seguito delle operazioni di voto terminate il 22.10.2005 per l'annullamento delle votazioni avvenute e la revoca della nomina degli eletti.

Fatto

Con il reclamo in esame i succitati esponenti, sulla base di 10 articolati motivi, che saranno oggetto di analitico esame nel prosieguo, hanno chiesto a questo Consiglio Nazionale, previo controllo della veridicità di quanto rappresentato, l'annullamento delle elezioni terminate il 22.10.2005 e della conseguente proclamazione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia nonché l'annullamento di ogni atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale.

Con lettera racc.ta del 31.03.2006 questo Consiglio Nazionale comunicava ai reclamanti e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma la possibilità di prendere visione degli atti del reclamo e di presentare documenti e memorie entro il termine del 4.05.2006 e eventuali repliche entro il successivo 10.05.2006.

Con atto depositato il 4.05.2006 la difesa dei reclamanti riportandosi integralmente al reclamo introduttivo in atti depositava copia dello stesso notificato all'Ordine degli Ingegneri di Roma ed a tutti i Consiglieri eletti quali controinteressati e litisconsorti necessari.

Anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma depositava in data 4.05.2006 memoria e documenti.



[Handwritten signature]
1

[Handwritten initials]



In data 10.05.2006 sia i reclamanti che l'Ordine degli Ingegneri di Roma depositavano memorie di replica.

Con lettera racc.ta del 6.12.2006 prot. 4458 questo Consiglio Nazionale comunicava ai Consiglieri eletti nella loro qualità di controinteressati la possibilità di prendere visione degli atti del reclamo e di presentare documenti e memorie entro il termine del 28.12.2006 ed ai reclamanti ed all'Ordine degli Ingegneri di Roma eventuali memorie di replica entro il successivo 15.01.2007. I Consiglieri eletti Cabras Fabrizio, Lucchini Maurizio, Beomonte Mario, Cappiello Carlo, Kropp Antonio e Zappatore Paolino hanno trasmesso nei termini note tutte identiche tra di loro.


L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in data 15.01.2007 ha depositato ulteriore memoria di replica.


Ai reclamanti, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ed ai Consiglieri eletti quali controinteressati è stata data, altresì, preventiva comunicazione scritta della seduta di trattazione del reclamo del 26.1.2007 con lettere racc.te r.r. del 9.01.2007 Prot. 98/07.

Diritto

In via preliminare si deve ribadire che la attribuzione della giurisdizione "domestica" in materia elettorale, assegnata al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, deroga al principio generale, costituzionalmente protetto, e discende da norma speciale sopravvissuta anche alla sesta disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale.

È altrettanto evidente che la legge speciale non sopporta interpretazioni analogiche o estensive, ma è di stretta applicazione. Ne consegue, pertanto, la impossibilità di derogare all'attribuzione di giurisdizione conferita a questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal d.lgs. Lgt. 23.11.1944. n. 382.









conseguono che anche i generali istituti della astensione e della ricsuzione trovano applicazione solo ove la causa impeditiva di partecipazione al Collegio giudicante abbia una valenza personale (ad esempio giudizio disciplinare relativo ad un prossimo congiunto ovvero inimicitia personale con soggetto sottoposto a giudizio), ma non possono investire l'intero Organo se non a scapito dell'altrettanto importante caposaldo relativo al diritto ad ottenere "giustizia".

Nel caso, infatti, la posizione di conflitto riguarderebbe tutti i membri di questo Consiglio atteso che sono tutti interessati dalla deliberazione di voto per il rinnovo del CNI espressa dal Consiglio dell'Ordine di Roma che verrebbe invalidata dall'accoglimento del presente giudizio; e ciò sia come collocazione in graduatoria sia come accesso alla carica di consigliere sia, ancora, in relazione alla complessiva composizione del Consiglio Nazionale.

Pertanto, nel caso trovano applicazione i principi affermati della Corte di Cassazione. Nella sentenza n. 369 del 2002, la Corte ha infatti chiarito a) che le norme sull'astensione e la ricsuzione non possono estendersi analogicamente a quegli ordini professionali, come l'Ordine degli Ingegneri, che non le prevedono; e b) che la tutela per la situazione di incompatibilità può esplicarsi in sede di ricorso per cassazione, attraverso cioè un rimedio che assicura "...seppure soltanto ex post, una tutela della cui pienezza non è lecito dubitare, anche sotto l'aspetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente protetti (art. 24 Cost.)".

Può quindi passarsi all'esame dei motivi dedotti in reclamo.

1) Con riferimento al primo motivo di reclamo, con il quale i reclamanti pongono in dubbio la concreta ed effettiva indizione delle elezioni da parte del Consiglio dell'Ordine nella riunione del 15.09.2005, il suo accoglimento deriva sia dal fatto che nell'O.D.G. di convocazione del Consiglio, al punto 4), è solo scritto l'argomento: "legge 168/2005; decisioni; deliberazioni", senza che venga indicato il così fondamentale argomento della indizione delle elezioni, sia dalla mancanza di

3



ogni riferimento alla data delle elezioni che, pertanto, è stata scelta dal solo Presidente.

Sul punto la specificazione contenuta nel menzionato verbale della delega "al fine di consentire al Presidente di dare adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente", non può coprire anche la individuazione della data delle votazioni, necessariamente da individuare nella responsabilità collegiale del Consiglio.

2) Con il secondo motivo viene contestata la conformità a legge (art. 3 del DPR 169/2005, commi I e III) delle modalità di pubblicità dell'avvenuta indizione delle operazioni elettorali: specificatamente si contesta che la modalità seguita - notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive - non abbia rispettato il termine previsto di "almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione".

Poiché la data fissata per la prima votazione era quella del 30.09.2005, era chiaro che qualora si fosse seguita la procedura della pubblicazione sul giornale, l'adempimento prescritto dalla norma doveva interamente definirsi nel termine di dieci giorni prima, il che imponeva che la prima pubblicazione avvenisse il 19 settembre e la seconda il 20 settembre, e non - come invece è avvenuto - che soltanto la prima pubblicazione fosse adempiuta nel termine prescritto (del 20 settembre 2005).

Né si può ritenere che siccome l'alternativo invio per posta prioritaria, telefax o posta elettronica comporterebbe, nel (solo) caso della posta prioritaria, la ricezione dell'avviso il nono giorno, anche la seconda pubblicazione sul giornale potrebbe avvenire il nono giorno, anteriore alla data fissata per la prima votazione. La norma è infatti chiara nel prescrivere che la spedizione, e non la ricezione, dell'avviso possa essere sostituita dalla pubblicazione sul giornale per due volte consecutive, sicchè se la spedizione deve avvenire dieci giorni prima, anche la pubblicazione per due volte consecutive deve avvenire dieci giorni prima.



[Handwritten signature]
4

[Handwritten signature]



peraltro è evidente come la notifica personale integri la certa conoscenza dell'iscritto dell'importante appuntamento elettorale; sicchè la stessa può pure essere compatibile con una compressione dei tempi volta a non far gravare all'inviante i tempi del servizio postale.

La modalità a mezzo di pubblicità sui giornali invece implica un meccanismo di minor efficacia, rispetto al quale peraltro con minima normale diligenza l'Ordine può garantire il rispetto del termine di dieci giorni. Sicchè una compressione ulteriore non trova alcuna giustificazione e risulta oltremodo penalizzante quanto all'interesse oggettivo alla maggiore possibile diffusione dell'avvenuta indizione. Pertanto la pubblicità sui giornali deve compiersi rispettando il termine di dieci giorni.

3) Con il terzo motivo di reclamo si dubita della conformità a legge (art. 3 comma 11 del DPR 169/2005) del punto 11 del Regolamento interno di attuazione delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Ma il punto 11 del citato Regolamento attribuisce solo la mera "facoltà ai candidati eleggibili.....di raggrupparsi in liste elettorali formate da non più di 15 candidati".

D'altronde la libertà di associazione (art. 18 Cost.) è principio generale che non abbisogna di norma specifica per la sua realizzazione, così consentendo che le candidature (art. 3 comma 12 DPR 169/05) possano anche presentarsi con raggruppamenti di candidati in liste elettorali.

Il quarto motivo di reclamo è indirizzato avverso il voto elettronico.

Il motivo appare fondato poiché tale modalità di espressione del voto non è espressamente prevista dal D.P.R n. 169/2005 ed il punto 14 del Regolamento citato ("Le tecnologie dovranno garantire la segretezza e la libertà delle scelte di voto tanto per i singoli candidati quanto per i raggruppamenti di candidati; è in ogni caso rimessa alla libera scelta dell'elettore l'utilizzo della penna o del computer per



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



scrivere sulla scheda le indicazioni di voto”), risulta approvato dopo la stessa indicazione delle elezioni.

5) Irrilevanti ed ultronee, rispetto al procedimento elettorale contestato, appaiono le doglianze rappresentate con il quinto motivo di reclamo relativo al fatto che il Presidente dell’Ordine ha esaltato in una pubblicazione a pagamento la votazione con mezzo elettronico.

6) Con il sesto motivo di reclamo si chiede di invalidare la procedura elettorale reclamata sulla base di quanto esposto dall’Ing. Umberto Sannino nella nota fatta protocollare sotto il n. 5730 dell’11.10.2005 all’Ordine degli Ingegneri di Roma.

In tale “esposto” il suddetto afferma di aver espresso il voto nella stessa data dell’11.10.2005 con l’ausilio del P.C. della cabina n. 2 e che, nello stampare la scheda, ha rilevato l’inserimento di un nominativo da lui non prescelto. Sul punto deve rilevarsi che il citato Regolamento interno al punto 8 reca: “Si considerano non opposti i nominativi cancellati, rimanendo validi gli altri”.

È perciò difficile comprendere le ragioni per cui l’elettore autore dell’esposto non abbia provveduto a cancellare il nominativo non prescelto sostituendolo con quello da lui voluto. Per quanto concerne l’affermato rifiuto di verbalizzare l’accaduto da parte del Presidente del seggio, l’unilateralità della dichiarazione, in mancanza di riscontro documentale anche ad iniziativa di parte (ad es.: denuncia ad Autorità di P.S.), porta ad affermarne la irrilevanza in questa sede di reclamo avverso le elezioni. Inoltre deve sottolinearsi la negatività della prova di resistenza, stante il margine di consensi avuti dagli eletti al Consiglio provinciale.



Con il settimo motivo si contesta la elencazione dei candidati (ai sensi dell’art. 3 comma 12, secondo periodo, del DPR 169/05) non in ordine alfabetico ma secondo l’ordine di protocollo delle candidature. La censura è sostenuta con la constatazione che le prime 15 candidature corrispondono a quelle degli eletti e con il rilievo che la possibilità di creare raggruppamenti di candidati è stata regolamentata in data

[Handwritten signature]
6

[Handwritten signature]



28/9/05 (approvazione del Regolamento), mentre le prime 15 candidature sono state depositate in data 21.09.2005.

Il motivo merita di essere accolto per le seguenti ragioni.

In base all'art. 3, comma 12, del d.p.r. 169/2005, le candidature possono essere presentate fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione (30.09.2005) sicchè, nel caso in esame, il relativo termine scadeva il 23.09.2005. Solo, successivamente, e cioè il 28.09.2005 con la pubblicazione del regolamento elettorale, i candidati hanno appreso che l'ordine di visualizzazione delle varie candidature sarebbe stato quello cronologico di presentazione delle medesime.

Orbene è di tutta evidenza che l'adozione del metodo cronologico – invece del normale ordine alfabetico – comporta una maggiore visibilità dei candidati che hanno presentato per primi la loro candidatura, determinando una differenziazione tra candidati che viola la par condicio, in quanto del tutto ingiustificata. Ancor più grave è poi tale violazione allorquando, come nella fattispecie, stabilendosi l'ordine cronologico solo dopo che le candidature sono state presentate, è possibile determinare il vantaggio in questione (che, diversamente, per quanto ingiustificato, risulterebbe comunque casuale) a favore di alcuni precisi candidati.

La stessa violazione della par condicio riguarda anche la presentazione dei raggruppamenti tra candidati. Ed infatti, nonostante il termine per la presentazione di tali liste (novità prevista dal regolamento stesso) fosse stato prorogato al 6 ottobre 2005 (punto 19 del regolamento), la relativa visualizzazione della lista doveva avvenire sempre in base all'ordine cronologico di arrivo delle candidature (punto 15 del regolamento). Con l'ulteriore abnorme conseguenza che un raggruppamento formato dai soggetti che per primi avevano presentato la candidatura sarebbe stato il primo ad essere visualizzato dall'elettore, anche se la richiesta di inserimento della lista fosse avvenuta nell'ultimo giorno utile.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8) Con l'ottavo motivo lamentano i reclamanti che non è stato loro concesso avere l'Albo pubblico degli iscritti completo degli indirizzi.

Com'è noto la maggior parte degli elettori è sicuramente presente nell'Albo a stampa; quindi la censura può riferirsi esclusivamente alle integrazioni o modifiche intervenute tra la stampa della pubblicazione e la data delle elezioni.

Peraltro con la nota protocollo 5902 del 17.10.2005, in atti, l'Ordine degli Ingegneri significava che l'elenco degli iscritti all'Albo, aggiornato al 15.09.2005, era disponibile sul sito www.ording.roma.it, nella sezione "elezioni".

D'altra parte non appare estranea la considerazione che l'organizzazione di una "campagna elettorale", anche per la possibilità di spedire una informativa a mezzo corrispondenza, verosimilmente non si improvvisa nei tempi immediatamente precedenti alla manifestazione del voto, ma di solito è pianificata con dovuto anticipo: di qui l'ininfluenza della doglianza in esame sulla legittimità degli atti contestati.

9) Il nono e il decimo motivo di reclamo hanno riguardo il primo alla scelta effettuata di indire le elezioni il 15.09.2005 avendo il Consiglio degli Ingegneri di Roma scadenza naturale al 31.01.2006; il secondo all'immediato insediamento dei Consiglieri eletti con contestuale inizio della operatività del nuovo Consiglio.

È del tutto chiaro che se la fondatezza del nono motivo rende inutile l'esame del decimo motivo, non altrettanto può dirsi del contrario.

Orbene, da tutta la documentazione in atti, emerge che la determinazione di indire le elezioni nella data del 15.09.2005 ha avuto quale unico e determinante presupposto il convincimento che, in base alla normativa recata dall'art. 4 comma 1 della legge 17.08.2005 n. 168, di conversione con modificazioni del D.L. 30.06.05 n. 115, le elezioni degli Enti territoriali per il rinnovo degli Organi degli Ordini professionali sono indette alla data del 15.09.2005, mentre quelle per gli Organi nazionali si svolgono alla data del 15.11.2005.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



È quindi evidente (e peraltro pacifico in causa) che i tempi della indizione e le modalità di urgenza seguite, siano tutti derivati da tale presupposto.

Presupposto che però risulta errato, così costituendo errata applicazione della norma richiamata.

In merito si osserva che se fosse esatta la tesi seguita dal Consiglio di Roma, dovrebbe ritenersi che lo stesso era inizialmente andato in scadenza nel giugno 2004 e cioè appena quattro mesi dopo la sua elezione, posto che solo successivamente i Consigli in proroga normativa sono stati ulteriormente prorogati sino al giugno 2005, scadenza considerata dal Consiglio di Roma con le determinazioni qui contestate.

In realtà, dal contesto della normativa in commento, emerge con chiarezza che ci si è trovati infine dinnanzi a due tipologie di Consigli.

Quelli congelati dalla norma e dalla stessa prorogati (ex lege) e quindi in scadenza prima al giugno 2004 e poi al giugno 2005; e quelli cui è stato invece consentito di dare corso alle procedure di rinnovo che, pertanto, quanto alla scadenza, risultavano soggetti alla durata prevista dalla normativa generale (termine biennale del mandato, secondo la normativa allora in vigore).

Ebbene il Consiglio di Roma rientra pacificamente in tale seconda tipologia.

Sicchè, essendosi consentito allo stesso di rinnovarsi con decorrenza 1° febbraio 2004, il medesimo Consiglio andava in scadenza al termine del biennio di mandato previsto dalla legge allora in vigore (d. lgs. n. 382/44) e quindi al 31.01.06.



Per altri termini l'art. 4 del D.L. 107 del 10.06.02 ha congelato tutti gli Ordini in attesa del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e sul funzionamento, prorogandone la scadenza al massimo al 30.06.04.

E però l'art. 16 comma 2 bis del D.L. 147/03, come convertito nella L. 147/03, ha stabilito che potessero dare corso alle elezioni di rinnovo i Consigli che, all'entrata

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

in vigore del richiamato D.L. 107/02, avessero in corso le relative procedure elettorali.



Trovandosi il Consiglio di Roma in dette condizioni, lo stesso ha dato corso alle elezioni procedendo al suo rinnovo (con atti legittimi e comunque da nessuno ritualmente contestati) con la conseguenza che il medesimo è risultato escluso dai Consigli in proroga ex lege, costituendo invece Consiglio di cui è stato consentito il regolare rinnovo con connessa scadenza al termine dell'ordinario spirare del mandato biennale: 31.01.06 .

Si evidenzia peraltro che a identiche conclusioni, comunque autonomamente condivise dal collegio, è giunto il Ministero della Giustizia con note 22.09.05 e 13.02.06 ed anche il TAR Lazio con sentenza n. 7203 del 2006.

La delibera di indizione è dunque illegittima perché adottata nell'esclusivo ed errato presupposto della necessità di indire le elezioni il 15.09.2005, o meglio che tale indizione fosse stata disposta ope legis, dall'art. 4 della legge n. 168/2005.

Quanto sopra rende superfluo l'esame del decimo motivo atteso che la rilevata illegittimità dell'elezione e della loro indizione invalida anche il conseguente insediamento con ogni ulteriore conseguenza di legge.

PQM

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per quanto sopra accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'impugnato procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma a seguito delle operazioni di voto terminate il 22.10.2005, con ogni conseguenza di legge, come in motivazione.



Così deciso in Roma, il 26.01.2007.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(dott.ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Sergio Polese)

Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali

Roma, li. **09.FEB.2007**
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Luigi Pergola)





PER COPIA CONFORME
Roma, li..... **FEB. 2007**
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Luisa Pergola)

